



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 25.07.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.

nella causa iscritta al n. 238/18 R.G.

TRA

Matteo, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso,  
dall'avv. Eugenio Galluppi;

OPPONENTE

E

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del Presidente  
p.t. con sede in Roma, via Visconti n. 8

OPPOSTA CONTUMACE

E

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di  
costituzione, dall'avv. ;

OPPOSTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.02.2018 il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 032 2017 00045871 85 000, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 445,24 a titolo di contributi per l'anno 2014. A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva di non essere tenuto al versamento della contribuzione richiesta, per aver svolto la propria attività lavorativa interamente all'estero a partire dall'anno 2014 e di non aver percepito alcun reddito in Italia.



La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. La predetta parte, infatti, non è litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione e non ha alcuna legittimazione a contraddire, ove vengano in considerazione soltanto doglianze relative al merito della pretesa oggetto della cartella opposta, sussistendo la legittimazione solo allorché si facciano valere vizi propri della cartella, che nel caso de quo non sono stati dedotti. Sul punto si è in particolare ritenuto che *“nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera "denuntiatio litis" che non vale ad attribuirgli la qualità di parte”* (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 23984/2014; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 11687/08).

Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte. Con la cartella esattoriale in questa sede opposta, è stato richiesto al ricorrente il pagamento della contribuzione relativa all'anno 2014. Tale contribuzione, tuttavia, non è dovuta, in quanto nella suddetta annualità il ricorrente non ha percepito alcuna reddito per l'esercizio dell'attività di avvocato, non essendo peraltro iscritto neppure alla Cassa Forense. Come risulta dalla documentazione prodotta, da luglio 2014 il ricorrente ha svolto la sua attività professionale di avvocato prima in Inghilterra e poi in Irlanda (doc. 1 e 2) ed è iscritto alla cassa di previdenza inglese sin dal 2014 (doc. 3). E' evidente, pertanto, che non sussistono i presupposti né per l'iscrizione alla Cassa Forense né per il



versamento della contribuzione, sicché deve dichiararsi l'illegittimità della cartella di pagamento n. 032 2017 00045871 85 000. D'altro canto, la stessa Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, dopo aver richiesto all'opponente, con la cartella di pagamento n. 032 2016 00077315 19 (doc. 9), la contribuzione relativa agli anni 2014 e 2015, ha revocato l'iscrizione alla Cassa dell'Avv. e ha annullato l'iscrizione a ruolo di cui alla predetta cartella (doc. 11). Del tutto illegittima, anche per tale ulteriore ragione, deve, quindi, considerarsi la nuova richiesta di pagamento di contributi per l'anno 2014.

Le spese di lite tra l'opponente e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, seguono la soccombenza e sono poste a carico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza-scaglione da € 0,01 a € 1.100,00-valore medio per ciascuna fase esclusa quella istruttoria).

Nei rapporti fra opponente ed Agenzia delle Entrate Riscossione, le spese di lite si compensano integralmente, considerato che, come già rilevato, la notifica del ricorso anche all'agente della riscossione ha natura di mera denunciatio litis, in quanto nessuna domanda risulta proposta nei confronti dell'Agenzia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede:

accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che l'opponente non è tenuto al pagamento dell'importo richiesto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con la cartella di pagamento n. 032 2017 00045871 85 000; condanna la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in € 528,00, di cui € 43,00 per spese e € 485,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Chieti, 25.07.2018

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Ilaria Prozzo

